

STATUTO
della
Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Piemontese (ANABORAPI)

TITOLO I
COSTITUZIONE SEDE DURATA SCOPI

ART. 1

1. L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Piemontese (in breve ANABORAPI) con sede in Carrù (CN) legalmente costituita l'11 febbraio 1960 eretta in Ente Morale con D.P.R. del 13 novembre 1963 n. 1877, è regolata al presente Statuto.

ART. 2

1. L'Associazione è un ente senza scopo di lucro. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa ed indipendenza giuridica, economica e finanziaria, ove non risulti in contrasto rispetto agli impegni assunti dall'Associazione nel quadro dei progetti comunitari e nazionali ai quali la stessa prende parte e rispetto alla vigente normativa in materia di riproduzione animale, l'Associazione può aderire ad altre Organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini e funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 3

1. L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e, ove occorra, anche all'estero.
2. La sua durata è illimitata.

ART. 4

1. L'Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione dei bovini di razza Piemontese.

Particolarmente:

- a) cura la tenuta del Libro Genealogico della Razza Piemontese, svolge l'attività di Ente Selezionatore e predispone programmi genetici da sottoporre per l'approvazione all'Autorità Competente;
- b) promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con enti ed organismi nazionali ed esteri e con le Amministrazioni pubbliche competenti;
- c) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall'Amministrazione Pubblica;
- d) promuove e collabora alla organizzazione di eventi e manifestazioni zootecniche atti ad evidenziare i progressi realizzati attraverso la selezione, integrandoli e sviluppandoli anche ai fini economici;
- e) svolge per i fini di cui sopra, nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale genetico, tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili anche provvedendo fra l'altro al deposito del marchio;
- f) favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- g) promuove ed attua la certificazione delle carni, anche depositando il relativo marchio;
- h) cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;
- i) svolge azione promozionale per la diffusione della razza anche all'estero ed a tale

scopo promuove e partecipa alla costituzione di enti rivolti allo scopo medesimo;
j) può allevare bestiame, condurre aziende agricole, Centri Genetici e Centri, di produzione di materiale seminale e di embrioni, al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della razza e dei suoi incroci;
k) svolge e promuove l'assistenza tecnica, la disseminazione delle conoscenze e la formazione degli allevatori;
l) può progettare e promuovere l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, nonché del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento del bestiame.

TITOLO II

ART. 5

ASSOCIATI REQUISITI

1. Dell'Associazione possono far parte:
a) gli allevatori, con almeno due femmine in età riproduttiva di bovini iscritti al Libro Genealogico della razza bovina Piemontese, che conducono aziende in forma singola o collettiva;
b) Cooperative ed Organizzazioni aventi per scopo la valorizzazione dei risultati della attività selettiva della razza, che non svolgono attività di selezione e miglioramento genetico.

ART. 6

ISCRIZIONE

1. Gli Allevatori, le Cooperative e le Organizzazioni di cui all'art. 5 che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e che intendano farne parte devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto e, nel caso di Cooperative ed organizzazioni, allegando una copia del proprio atto Costitutivo e dello Statuto. Sull'ammissione degli Associati delibera il Consiglio Direttivo.

ART. 7

QUOTA DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI

1. Ogni associato deve versare:
a) una quota di iscrizione "una tantum" uguale per tutti gli associati, il cui ammontare sarà deliberato dall'Assemblea Generale;
b) una quota associativa annua proporzionata al numero di capi allevati, il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea Generale. Tale quota dovrà essere versata nei termini stabiliti dall'Assemblea Generale;
c) contributi integrativi infruttiferi per far fronte ad esigenze finanziarie connesse con lo svolgimento delle attività ordinarie o straordinarie, da fissarsi sempre con le norme ed i criteri stabiliti dall'Assemblea Generale.
2. Le quote di partecipazione ed i contributi suddetti sono intrasmissibili per atto tra vivi, non sono rivalutabili, nè rimborsabili agli Associati in caso di recesso.

ART. 8

DIRITTI SOCIALI

1. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti, adempienti ai doveri statutari ed in regola con il versamento, al 31 dicembre dell'anno precedente, delle contribuzioni di cui all'art. 7.

2. L'Associazione adotta un proprio Regolamento associativo, caratterizzato dai principi di autonomia ed indipendenza, rappresentatività territoriale e democraticità nella composizione degli organi statutari, da sottoporre preventivamente all'esame vincolante del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, teso a stabilire, tra l'altro, i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l'Associazione, a garantire loro la parità di trattamento, a stabilire le modalità di votazione, a stabilire le modalità per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, ed in generale di tutti gli organi Associativi.

ART. 9

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. L'adesione all'Associazione comporta:

- a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli organi dell'Associazione;
- c) l'osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) per mancato versamento dei contributi/quote di cui all'art. 7, nei tempi previsti ai punti b) e c) dell'articolo stesso;
- c) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni dell'Associazione;
- d) per la perdita di qualcuno dei requisiti stabiliti per l'ammissione;
- e) la perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui ai punti a) b) e d); dall'Assemblea Generale nel caso di cui al punto c), sentito il parere dei Probiviri. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa nè alla restituzione di quote o contributi versati.

2. Il recesso dall'Associazione ha effetto:

- con lo scadere dell'anno solare nel quale è stata data la comunicazione di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti;
- con lo scadere dell'anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto b);
- immediatamente per i casi di cui ai punti c) e d).

TITOLO III

ART.11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Comitati di Razza;
- b) l'Assemblea Generale;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) la Giunta Esecutiva;

- e) il Presidente;
- f) il Collegio Sindacale;
- g) i Proviviri.

ART. 12 COMITATO DI RAZZA

1. Gli allevatori associati esprimono la propria rappresentatività attraverso i Comitati di Razza.

Allorchè, in un determinato territorio, corrispondente ad una provincia, più province confinanti o ad una regione, si supera il numero di quaranta allevamenti iscritti all'Associazione, viene costituito un Comitato di Razza di carattere provinciale, interprovinciale o regionale; detti Comitati sono unici per territorio.

2. La costituzione di un Comitato di Razza è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3. I Comitati di Razza sono strumenti di rappresentanza dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali; non hanno autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.

4. All'assemblea dei Comitati di Razza partecipano gli allevatori i cui allevamenti ricadono nel territorio di pertinenza del Comitato stesso. Le assemblee dei Comitati di Razza sono convocate dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno attraverso posta, od altro mezzo idoneo.

5. L'Assemblea dei Comitati di Razza, elegge, scegliendoli fra allevatori associati, i delegati a partecipare all'Assemblea Generale dell'Associazione.

Detti delegati restano in carica fino alla successiva Assemblea di Comitato.

6. In occasione dell'Assemblea di comitato, ogni allevatore è portatore del proprio voto oltre ad un massimo di due deleghe di un altro allevatore appartenente allo stesso comitato.

7. Svolge la funzione di segretario dell'Assemblea di Comitato la persona nominata dal presidente dell'associazione; dell'Assemblea di Comitato viene redatto apposito verbale, recante tra l'altro l'elenco nominativo degli allevatori delegati a partecipare all'Assemblea Generale dell'Associazione.

Detto verbale è trasmesso dal segretario all'associazione entro sette giorni dallo svolgimento dell'Assemblea stessa.

8. Gli associati residenti in un territorio nel quale non è costituito un comitato di razza, hanno facoltà di esprimere la propria rappresentatività nell'ambito dell'Assemblea di un comitato di razza pertinente ad altro territorio. A tal fine devono presentare una domanda all'associazione recante l'indicazione del comitato di razza prescelto e la stessa indicazione avrà valore anche per le deleghe come al precedente comma 6.

ART. 13 ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è composta dai delegati dei Comitati di Razza regionali, interprovinciali o provinciali previsti art. 16 comma 5. A ciascun Comitato di Razza spetta un numero di delegati pari ai voti attribuiti secondo il seguente criterio:

fino a 500 vacche n. 1 voto

da 501 a 2.000 vacche n. 2 voti

da 2.001 a 4.000 vacche n. 3 voti

da 4.001 a 8.000 vacche n. 5 voti

da 8.001 a 12.000 vacche n. 7 voti

da 12.001 a 20.000 vacche n. 9 voti
da 20.001 a 40.000 vacche n. 12 voti
da 40.001 a 60.000 vacche n. 15 voti
da 60.001 a 80.000 vacche n. 18 voti
oltre 80.001 vacche n. 20 voti.

2. In Assemblea Generale ogni delegato non può rappresentare, per delega, più di altri due delegati.

3. Possono altresì partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, i delegati designati, dalle Cooperative od Organizzazioni di cui art. 5 lettera b) in numero di un delegato per Cooperativa od Organizzazione.

4. Ai fini dell'attribuzione dei voti di cui al punto 1 del presente articolo valgono i capi iscritti al Registro Supplementare Vacche ed al Registro Vacche del Libro Genealogico al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Consiglio Direttivo procederà all'attribuzione dei voti spettanti a ciascun Comitato di Razza sulla base delle risultanze del Libro Genealogico, dandone comunicazione a ciascun Comitato di Razza entro il mese di gennaio di ogni anno.

La convocazione dell'Assemblea di Comitato, deve essere effettuata con almeno 15 giorni di anticipo.

ART. 14

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale, per gli atti di cui all'art. 16 lettere b), c), d), e), f), g) e h) è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

2. Per gli atti di cui all'art. 16 lettere a) ed i) occorre, anche in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei Delegati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

3. Per gli atti di cui all'art. 16 lettera i) è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati aventi diritto di voto.

ART. 15 SVOLGIMENTO

ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano tra quelli presenti.

2. Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, persona designata dal Presidente.

3. La nomina dei delegati portatori di voto in Assemblea Generale deve risultare dai verbali delle Assemblee dei Comitati di cui all'art. 12 comma 7.

All'Assemblea Generale partecipano inoltre con voto consultivo:

un rappresentante designato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del turismo;

un rappresentante designato dal Ministero della Salute.

4. L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria ogni anno, di norma, entro il primo semestre; la convocazione può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre, ma in ogni caso non oltre il mese di settembre.

L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o di

almeno un decimo degli Associati.

5. La convocazione va fatta almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza a mezzo di comunicazione scritta od altro mezzo idoneo indirizzata ai singoli Delegati dei Comitati di Razza ed ai componenti del Collegio Sindacale. Su delibera del Consiglio Direttivo l'Assemblea Generale può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè sul territorio nazionale.

6. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle variazioni proposte. La seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 16

COMPITI ASSEMBLEA GENERALE

1. Spetta all'Assemblea Generale:

- a) deliberare in merito all'adesione, alla fusione ed al recesso ad altre associazioni, federazioni, organismi nazionali, esteri ed internazionali e più in generale a qualsiasi ente, aventi scopi affini;
- b) stabilire il numero dei consiglieri, eleggere il Consiglio Direttivo ed i membri elettivi del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri;
- c) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione;
- d) deliberare in merito alle contribuzioni di cui all'art. 7;
- e) determinare, anche in forma forfettaria, le quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e del Collegio Sindacale;
- f) determinare l'emolumento annuale per il Presidente (se consentito dalla normativa) e per i membri del Collegio Sindacale;
- g) predisporre un regolamento interno teso, tra l'altro, a stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l'Associazione ed a garantire loro la parità di trattamento;
- h) deliberare su eventuali modifiche del presente Statuto;
- i) deliberare la messa in liquidazione dell'Associazione, designare i liquidatori attribuendo loro i relativi poteri, oppure promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato e delle leggi e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

ART. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da nove a quindici allevatori di bovini di razza Piemontese, eletti dall'Assemblea Generale. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi. Partecipano inoltre alle sedute con voto consultivo:

- a) un rappresentante ciascuno per i seguenti Enti:
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
 - Regione Piemonte;
- b) i membri del Collegio Sindacale;
- c) persone di particolare competenza invitate dal Presidente.

2. Il Direttore dell'Associazione è il Segretario del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o di impedimento le funzioni di segretario saranno svolte da un componente del medesimo Consiglio designato dal Presidente.

ART. 18

ATTRIBUZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) nominare nel suo seno scegliendoli tra i membri elettivi, il Presidente e due vice Presidenti;
- b) nominare due consiglieri chiamati a far parte della Giunta esecutiva di cui al successivo art. 19;
- c) deliberare sull'ammissione o sul recesso degli associati a norma degli art. 6 e art. 10 lettere a), b) e d);
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- e) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- f) determinare l'organico del personale ed il relativo trattamento economico;
- g) assumere e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno;
- h) nominare il Direttore;
- i) designare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico;
- j) amministrare il patrimonio sociale;
- k) predisporre la relazione annuale riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- l) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- m) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
- n) nominare Commissioni di Studio per particolari problemi;
- o) deliberare vari programmi di iniziative da presentare alla Amministrazione Pubblica per ottenere contributi finanziari;
- p) istituire uffici distaccati;
- q) provvedere a depositare marchi stabilendo le norme per l'uso degli stessi e le relative sanzioni in caso di inadempienza nonché redigendone i relativi regolamenti;
- r) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea Generale.

ART. 19

CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qual volta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la Sede dell'Associazione od anche in altre località. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano in videoconferenza. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera od altro mezzo idoneo da inviarsi almeno tre giorni interi prima della riunione ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Sindaci, con l'indicazione della località della riunione, dell'ora e del giorno, nonché delle materie da trattare. Nei casi di urgenza è possibile prescindere da tale adempimento, mediante convocazione telefonica, mail, pec od altri mezzi idonei, da effettuarsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

2. Esso è convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri o due Sindaci.

3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto.

4. Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano tra i presenti.
5. Ogni componente eletto nel Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. In loro sostituzione subentrano i nuovi membri, scelti tra i non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle più recenti elezioni.
7. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 20

GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da due Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo; essa resta in carica tre anni.
2. Sono attribuzioni della Giunta Esecutiva:
 - a) seguire l'andamento degli uffici;
 - b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

ART. 21

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce uno dei due Vice Presidenti delegato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale del Consiglio Direttivo.

ART. 22

DIRETTORE

1. Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione degli uffici della sede e degli eventuali uffici distaccati del cui funzionamento è responsabile.
2. Egli attua le disposizioni date dal Presidente al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

ART. 23

COLLEGIO DEI SINDACI

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Generale.
Il Presidente del Collegio è eletto dai membri effettivi.
2. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. I supplenti subentrano agli effettivi, in ordine di anzianità, in caso di morte, rinuncia o decadenza di questi ultimi.
4. Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per legge, controlla i dati col bilancio consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità e la legalità degli atti amministrativi e delle operazioni condotte, l'esattezza delle relative scritture contabili ed in generale vigila sull'andamento dell'amministrazione, con la facoltà, di prendere in esame tutti gli atti ed i documenti necessari per l'espletamento del suo compito. Deve inoltre compiere la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso

l'Associazione e deve accertare annualmente l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione vistando il relativo inventario. Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro custodito presso l'Associazione.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

6. Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato.

7. Esso si riunisce, invitato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno nonché qualora lo richieda anche un solo sindaco.

8. Il bilancio consuntivo e la relazione annuale riguardante il programma delle attività da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione devono essere presentati al Collegio almeno 15 giorni prima della convocazione della Assemblea Generale per la compilazione della relazione.

ART. 24

REVISORE DEI CONTI

1. Qualora previsto dalla normativa, o nel caso che l'Assemblea Generale lo ritenga necessario, l'Associazione può dotarsi della Revisione Legale dei Conti.

ART. 25

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli Associati e fra questi e l'associazione, nell'ambito delle attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame del Collegio dei Probiviri.

2. Gli Associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare ad esso immediata esecuzione.

3. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Generale e resta in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - FONDI DI ESERCIZIO - ESERCIZIO SOCIALE

ART. 26

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione in base all'art. 7, comma a);

b) delle eccedenze attive della gestione annuale, che l'Assemblea Generale destinerà alla costituzione della riserva;

c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione;

d) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, Enti Pubblici e da privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività.

2. Per i beni costituenti il Patrimonio Sociale viene tenuto inventario.

ART. 27

FONDO DI ESERCIZIO

1. Il fondo di esercizio è costituito:

a) dai contributi/quote degli associati (in base all'art. 7 commi b) e c);

b) dai residui attivi derivati dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati a

particolari iniziative e forme di attività;
c) dagli interessi del patrimonio.

ART. 28

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo presenta il Bilancio, chiuso al 31 dicembre, all'Assemblea Generale per l'approvazione, secondo quanto stabilito dagli artt. 15 e 16 lettera c); in detta occasione sono altresì presentate le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci. La presentazione del Bilancio può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre, ma in ogni caso non oltre il mese di settembre.
3. Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 29

SCIOGLIMENTO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentiti l'Organismo di Controllo/Ufficio previsto dalla normativa vigente, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità di cui è competente a giudicare il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del turismo.

ART. 30

FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie è competente il Foro di Cuneo (CN).

ART. 31

RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e la disciplina di settore.

ART. 32

NORME TRANSITORIE

1. Per effetto delle modifiche adottate, gli Organi Amministrativi in carica, per gli affari ordinari, al momento dell'approvazione del presente Statuto, decadono al momento della nomina da parte dell'Assemblea dei nuovi Organi, da effettuarsi entro aprile 2019.
2. Si conferisce mandato al Presidente di apportare al presente Statuto eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti alla sua approvazione.

F.to Pistone Albino

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)